



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018 - integrazione

**Consolidamento di progetti di sicurezza urbana
per la prevenzione e il presidio del territorio**

Trento, 4 giugno 2018

INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2018

Consolidamento di progetti di sicurezza urbana per la prevenzione e il presidio del territorio

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 recante "Norme in materia di finanza locale";
- vista la legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 recante "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale e la deliberazione Consiglio delle Autonomie locali, che approvano nel medesimo testo il protocollo d'intesa;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Ugo Rossi***

L'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa ***Carlo Daldoss***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono la seguente

INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2018

Consolidamento di progetti di sicurezza urbana per la prevenzione e il presidio del territorio

L'articolo 9 bis della legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 che disciplina la sicurezza urbana, prevede che la Provincia e gli enti locali concorrono, con interventi integrati con lo Stato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, alla sicurezza urbana quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, attraverso progetti dedicati al contrasto della marginalità e dell'esclusione sociale, attraverso la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Il tema della sicurezza assume una sempre più significativa importanza per garantire la qualità della vita dei cittadini. In tale contesto è fondamentale il ruolo degli enti locali nella promozione e nell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza volte al miglioramento della vivibilità delle comunità amministrative in termini di fruibilità e accessibilità degli spazi pubblici, di promozione della cultura della legalità, di educazione alla responsabilità e alla partecipazione civica.

Per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio e dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, l'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 2005, prevede che la Provincia possa finanziare la realizzazione da parte dei comuni di progetti di sicurezza urbana ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale e volti al miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza nelle aree del territorio provinciale più interessate da fenomeni di degrado urbano.

Tali progetti di sicurezza urbana hanno una durata limitata nel tempo e, arrivati alla loro conclusione, può verificarsi che, nel caso in cui le esigenze per le quali sono stati avviati non siano da ritenersi transitorie e contingenti, si determini la necessità di dare continuità alle attività dagli stessi previste e conseguentemente di consolidare il finanziamento concesso.

L'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993 istituisce il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali. In particolare la lettera d ter) del comma 1 prevede che le risorse finanziarie

iscritte nel predetto fondo concorrano alla copertura delle spese sostenute dai comuni per “*altri specifici servizi comunali individuati dalla Giunta provinciale d’intesa con la Rappresentanza unitaria dei comuni*”. Il riparto dei relativi stanziamenti è effettuato secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, sulla base di indicatori e parametri relativi allo specifico servizio oggetto di riparto.

Con il presente accordo le parti concordano sulla volontà di prevedere che una quota del fondo sopra citato sia destinata al consolidamento di progetti di sicurezza urbana per la prevenzione e il presidio del territorio finanziati ai sensi dell’art. 7 della L.P. n. 8 del 2005, individuando i criteri per la definizione delle amministrazioni comunali beneficiarie e del relativo trasferimento finanziario. A tale fine si incrementa il fondo specifici servizi comunali con risorse aggiuntive messe a disposizione della Provincia.

Possono beneficiare del trasferimento in oggetto i comuni che hanno attivato progetti di sicurezza urbana già finanziati ai sensi dell’art. 7 della legge provinciale n. 8 del 2005 e che, a fronte dell’attivazione in forma sperimentale del progetto, rappresentino in seguito la necessità di dare continuità alle attività dallo stesso previste, in quanto le esigenze di sicurezza urbana che ne avevano determinato l’avvio non sono da ritenersi transitorie ma rendono necessario un suo consolidamento nel tempo. Il trasferimento è assegnato a tali amministrazioni, a far data dalla conclusione del periodo di finanziamento del progetto originario, comunque nei limiti delle risorse a ciò destinate nell’ambito dei protocolli d’intesa in materia di finanza locale.

Per poter continuare a beneficiare del finanziamento le amministrazioni interessate devono presentare, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, domanda di assegnazione del trasferimento per la prosecuzione delle attività previste dal progetto di sicurezza urbana.

Per la quantificazione del trasferimento si tiene conto dei criteri previsti per il finanziamento del progetto originario ad esclusione di eventuali spese di attivazione del medesimo. L’importo del trasferimento non può comunque essere superiore al finanziamento annuo già concesso ai sensi dell’art. 7 della L.P. n. 8 del 2005.

L’erogazione dei trasferimenti di cui al presente accordo avviene secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1327 del 5 agosto 2016, come da ultimo modificata con deliberazione n. 413 del 16 marzo 2018, e n. 288 del 23 febbraio 2017.

Al fine di attivare la nuova quota del Fondo specifici servizi comunali già a partire dal 2018, si rende necessario integrare la quantificazione dello stesso prevista dal Protocollo di finanza locale per il 2018 sottoscritto in data 10 novembre 2017. Attualmente risulta finanziato ai sensi del sopra citato articolo 7 il solo progetto sperimentale del comune di Trento con il quale è stata istituita l'unità anti degrado presso il corpo di polizia locale e per il quale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 775 del 13 maggio 2016, è stata prevista la relativa copertura finanziaria per un biennio (periodo 3 ottobre 2016 - 2 ottobre 2018).

Tenuto conto dei criteri di cui al presente accordo, le parti concordano che il Fondo specifici servizi comunali per il 2018, previsto dal punto 1.3.1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2018, venga integrato di euro 99.907,00 per consentire di dare continuità al progetto del comune di Trento attraverso il suo consolidamento a decorrere dal 3 ottobre 2018. Il trasferimento annuo a regime derivante dal consolidamento di tale progetto risulta pari ad euro 405.180,00. L'importo complessivo del Fondo specifici servizi comunali 2018 risulta pertanto pari ad euro 64.068.907,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 4 giugno 2018

Il Presidente della Provincia *Ugo Rossi*

L'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa *Carlo Daldoss*

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie *Paride Gianmoena*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)